

Linee Guida:

- Il processo di appalto digitalizzato secondo il nuovo codice
 - La programmazione
-

EVARITA D'ARCHIVIO

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIRIGENTE AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

Obiettivi del nuovo Codice



la ***semplificazione***, ottenuta aumentando la discrezionalità delle amministrazioni e rimuovendo il *goldplating* ovunque possibile. Il rischio di fenomeni corruttivi è prevenuto da un più ampio ricorso a digitalizzazione, trasparenza e qualificazione;

- l'***accelerazione***, intesa come massima velocizzazione delle procedure, ma non solo “sulla carta”, perché il termine ridotto è stato individuato avendo sempre presente la sua effettiva “fattibilità”: assieme alla rapidità occorre garantire anche certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese;

- la ***digitalizzazione***, completa, delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell'*once only*, ossia dell'unicità dell'invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti”.

Obiettivi del Pnrr



Tra le 6 mission, c'è la *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo* con un investimento di oltre 40 miliardi di euro (il 21% dell'intero piano). Tra gli obiettivi più rilevanti:

- «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di **interoperabilità** e **interconnettività**» (M1C1-70).
- Realizzare un Sistema Nazionale di e-Procurement entro il 31 dicembre 2023, finalizzato a promuovere lo sviluppo tecnologico nella gestione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e operatori e a realizzare «la **digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto** (Smart Procurement), (che) deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM (customer relationship management) evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain» (M1C1-75).

ANAC

PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, l'ANAC suggerisce di incentivare il percorso di digitalizzazione dei contratti perché strumento anche di prevenzione del rischio corruttivo nella misura in cui consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

E al livello europeo?

Comunicazione della Commissione Europea - (2023/C 98 I/01) in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 marzo 2023, n. C1 98/1

I requisiti di trasparenza e l'attuazione di soluzioni digitali per le varie fasi del ciclo di appalto generano un'enorme quantità di dati. La strategia dell'UE permetterà di sfruttare questo potenziale per ottenere nuove informazioni e migliorare la qualità della spesa pubblica e l'accesso alle gare d'appalto.

Lo spazio di dati sugli appalti pubblici sarà istituito progressivamente.

Entro la fine del 2024 tutti i portali di pubblicazione nazionali partecipanti saranno collegati, i dati storici pubblicati a livello dell'UE saranno integrati e il kit di strumenti di analisi sarà ampliato. A partire dal 2025 il sistema potrebbe stabilire collegamenti con altre fonti di dati esterne.

Riferimenti normativi europei

L'art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE dispone che gli Stati membri provvedono

- affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni siano eseguiti utilizzando **mezzi di comunicazione elettronici** e
- che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare, nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano **carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili** con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
- alcune situazioni in cui è ammessa la deroga al loro utilizzo, interamente riportate nell'art. 52 del Codice

L'art. 90 della Direttiva, prevedeva che gli Stati membri dovessero conformarsi entro il 18 aprile 2018.

Art. 40 del Codice 50/2016

- 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.*
- 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.*

Articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

Art. 81 del 50/2016 e Bando Tipo

L'art. 81 a seguito delle modifiche apportate dal **D.L. 77/2021**, ha previsto l'istituzione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC del **fascicolo virtuale** dell'operatore economico (FVOE), contenente dati e documenti necessari ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali, caricati dall'operatore e utilizzabili per le varie gare;

Il Bando-tipo digitale, pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2021, che ha aggiornato la precedente versione del 2017: *“Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*.

PARTE II – LIBRO I

- ❖ **Ciclo di vita** digitale dei contratti pubblici (art.21)
- ❖ **Ecosistema** nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) (art.22)
- ❖ Banca dati nazionale dei contratti pubblici – **BDNCP** (art.23)
- ❖ **Fascicolo virtuale** dell'operatore economico (art.24)
- ❖ **Piattaforme** di approvvigionamento digitale (art.25)
- ❖ **Regole tecniche e certificazione** piattaforme (art.26)
- ❖ **Pubblicità legale** degli atti e **trasparenza** (art.27 e 28, 84 e 85)
- ❖ Uso di **procedure automatizzate** nel ciclo di vita dei contratti (art.30)
- ❖ **Anagrafe degli O.E.** partecipanti agli appalti (art.31)

Ogni fase il suo dato...

Programmazione

- CUI
- CUP
- Pubblicità e Trasparenza

Gara

- CUP e CIG
- Anagrafiche Imprese
- Requisiti
- Pubblicità e Trasparenza


Esecuzione

- CUP – CIG – Anagrafiche imprese e subappaltatori
- Fatture (tracciabilità)
- Pubblicità e Trasparenza

Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti


Art. 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo la Parte II del codice e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni...



Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Art. 19 – Principi e diritti digitali



Principio di unicità

IL DECRETO CORRETTIVO N. 56/2017 - **Art. 3, comma 1, lettera gggggg-bis)** del D. Lgs. n. 50/2016:

«PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL'INVIO»: ciascun dato è fornito **una sola volta a un solo sistema informativo**, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati.

Art. 29, commi 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 50/2016

Stato dell'arte

Il principio dell'unicità dell'invio è assicurato al momento per:

- i dati inviati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i dati inviati nell'ambito del sistema CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);
- i dati inviati al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF;
- i dati inviati alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF – RGS - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), relativi a interventi sulle politiche comunitarie e di coesione.

Stato dell'arte

Costituiscono informazioni chiave per l'unicità dell'invio:

- il CUP;
- il CIG - Codice Identificativo Gara, rilasciato dall'ANAC;
- l'associazione tra il CUP e il CIG (escluse le opere il cui stato di attuazione non è ancora arrivato alla richiesta del CIG all'ANAC);
- Inserimento del CUP e CIG nelle fatture.

La trasmissione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2 del DM 26/02/2013, relative sia alle opere pubbliche in corso di progettazione /realizzazione alla data del 21 febbraio 2012 nonché alle opere pubbliche avviate successivamente a tale data, può avvenire nei seguenti modi: *Web MOP, BATCH MOP, via Osservatorio Regionale.*

Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Art. 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)


- ❑ **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC)** (definita «base di interesse nazionale» dall'art. 60 del CAD)
- ❑ **Piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti**

Cosa devono consentire?


- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;*
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;*
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;*
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;*
- e) la presentazione delle offerte*
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;*
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.*

I componenti dell'ecosistema

BANCHE DATI ALIMENTANTI IL FVOE



In sintesi: Struttura generale



Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Titolarità esclusiva di ANAC

Interoperabile con:

1. le **piattaforme delle stazioni appaltanti**
2. il **portale dei soggetti aggregatori** (es. Consip)
3. La **piattaforma digitale nazionale dati** di cui art. 50ter del CAD introdotta con L. 120/2020 - Garantisce il principio «once only» per cui le PA non chiedono più ai cittadini e alle cittadine le informazioni delle quali sono già in possesso; <https://www.interop.pagopa.it/> (per consentire ad esempio il pagamento del contributo ad ANAC, o i pagamenti alla stazione appaltante come le spese di pubblicazione, il bollo per la partecipazione delle gare, varie spese contrattuali, o i depositi cauzionali)

La BDNCP si integra con

4. La **piattaforma unica della trasparenza** istituita presso ANAC
L'omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati costituisce violazione degli obblighi di transizione digitale (art. 18bis CAD): responsabilità dirigenziale

Fascicolo virtuale dell'o.e.

Presso la BDNCP opera il FVOE per la verifica di:

- Assenze cause di esclusione artt. 94-95 (art. 80 vecchio codice)
- Requisiti artt. 100 e 103 (requisiti speciali)

Utilizzato per la partecipazione e aggiornato automaticamente attraverso **l'interoperabilità** della:

- Piattaforma digitale nazionale dati
- Piattaforme digitali stazioni appaltanti (es. cause di esclusione non automatica)

L'omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati costituisce violazione degli obblighi di transizione digitale (art. 18bis CAD): responsabilità dirigenziale

Anac entro 60 giorni dall'entrata in vigore (1 giugno) individua la tipologia di dati da inserire nel FVOE



Le piattaforme di approvvigionamento digitale – art. 25

Requisiti

- Garantire la **interconnessione** e **interoperabilità** per le attività relative al ciclo di appalto e «assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti»
- Interagiscono con la BDNCP e con la Piattaforma nazionale dei dati pubblici (art. 50ter CAD)
- Requisiti tecnici stabiliti da AGID (art. 26 - <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/06/01/procurement-pubblicate-regole-tecniche-piattaforme-approvvigionamento-digitale>)
- Garantiscono **parità di accesso** e l'immodificabilità dell'oggetto dell'appalto
(in caso di malfunzionamento, le stazioni appaltanti assicurano la partecipazione)
- Divieto di porre a carico dei concorrenti, gli oneri di funzionamento.

Interoperabilità (CAD)

“caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi”.

Questa definizione deve essere associata a quella di cooperazione applicativa definita nel CAD come



“la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi”.

Interconnessione (Agid - LG)

Connessione fisica o logica tra dispositivi, reti o sistemi informatici al fine di consentire lo scambio di dati, informazioni o servizi tra di loro. In altre parole, l'interconnessione riguarda l'infrastruttura che collega diverse entità per consentire la comunicazione e la condivisione delle risorse.



L'interoperabilità si concentra sull'aspetto funzionale e semantico della cooperazione tra diverse entità: come le informazioni vengono condivise e interpretate dai sistemi per raggiungere un obiettivo comune.

L'interconnessione riguarda l'aspetto più tecnico, la connessione fisica o logica tra dispositivi o reti (L'interconnessione è un prerequisito per l'interoperabilità)

Pubblicità e Trasparenza

- ❑ La **pubblicità legale** è garantita dalla BDNCP: attraverso un link, la documentazione di gara è resa costantemente disponibile dalle piattaforme digitali e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti
 - Anac entro 60 giorni dall'entrata in vigore (1 giugno), d'intesa col MIT, stabilisce modalità di attuazione (IN ATTESA)
- ❑ Informazioni, dati relativi alla programmazione, alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali.
- ❑ Le s.a. assicurano il collegamento tra Amministrazione Trasparente e la BDNCP secondo il D.Lgs. 33/2013
 - ❑ SONO PUBBLICATI QUI: COMMISSIONE GIUDICATRICE; CV; RESOCONTI GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE
 - ❑ LA BDNCP ASSICURA LA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEI DATI RICEVUTI ANCHE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA UNICA DELLA TRASPARENZA

Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Art. 20 – Principi in materia di trasparenza / Art. 28 – Trasparenza dei contratti pubblici

I dati/informazioni e atti sono pubblicati secondo il D.Lgs. 33/2013

QUALI SONO?

- ☐ Programmazione lavori/servizi/forniture
- ☐ Procedure del ciclo di vita dei contratti ove non considerati riservati/secretati

DOVE SI PUBBLICANO?

- ☐ Nelle **piattaforme di approvvigionamento digitale**


COME SI PUBBLICANO?

- ☐ Assicurando il collegamento con **Amministrazione trasparente** del sito istituzionale
- ☐ Assicurando il collegamento con la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** presso ANAC

Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Art. 20 – Principi in materia di trasparenza / Art. 28 – Trasparenza dei contratti pubblici

Anac entro 60 giorni dall'entrata in vigore (1 giugno) individua informazioni, dati e modalità di trasmissione per l'attuazione dell'art. 28. (IN ATTESA)



Trasparenza – Art. 28

➤ In particolare sono pubblicati:

- LA STRUTTURA PROPONENTE
- L'OGGETTO DELL'APPALTO
- ELENCO O.E. INVITATI (manca il riferimento agli offerenti, refuso?)
- AGGIUDICATARIO
- IMPORTO AGGIUDICATO
- TEMPI
- IMPORTI LIQUIDATI

Anac entro 60 giorni dall'entrata in vigore (1 giugno), stabilisce dati, informazioni e modalità di attuazione (IN ATTESA)

Fino al 31.12.2023...

Obblighi di pubblicazione: art. 29 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 53, comma 5, del d.l. 77/2021, ha aggiunto ai dati da pubblicare tutti **quelli relativi all'esecuzione** dell'appalto, per i quali **l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato** ha ritenuto applicabile anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato (decisione 2.4.2020, n.10).

Le indicazioni del PNA 2022 risultano coerenti con la disciplina introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici, contenuta negli art. 20, 21, 23 e 28, i quali troveranno applicazione a **decorrere dal 1° gennaio 2024**, come dispone l'art. 225, comma 2.

Entro tale termine, Anac con proprio provvedimento dovrà individuare le modalità di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti a *BDNCP*, ai fini della loro utilizzazione anche ai fini di trasparenza proattiva (cfr. art. 28, comma 4 del nuovo codice).

Nelle more...

...continuano ad applicarsi le norme vigenti, rilette da Anac nel PNA 2022.

L'Allegato 9 del PNA 2022 contiene **il nuovo elenco degli atti e dati oggetto di pubblicazione in materia di appalti pubblici**, la **nuova struttura** della sotto-sezione “*Bandi di gara e contratti*” e, per la fase **esecutiva**, l'indicazione puntuale delle tipologie di atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La novità più rilevante: le pubblicazioni di dati, atti e informazioni sui contratti pubblici per finalità di trasparenza debbono essere organizzate in modo tale da consentire la consultazione *per ogni singola procedura* di tutti gli atti della catena procedimentale, dall'avvio della gara al collaudo, e non più in ordine cronologico

Nelle more, atti esecutivi da pubblicare sono:

Le modifiche soggettive al contratto, varianti, proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo;

A seguire:

- subappalto
- certificato di collaudo o regolare esecuzione e certificato di verifica di conformità
- accordi bonari e transazioni
- atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.

Resoconto della gestione finanziaria

L'allegato 9 del PNA 2022 chiarisce il contenuto del “*resoconto della gestione finanziaria dei contratti*” (obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 29 del codice vigente e confermato dall'art. 28 del nuovo codice).

Annualmente, entro il 31 gennaio, con riguardo agli affidamenti dell'anno precedente, va pubblicato per ciascun contratto d'appalto (a prescindere dall'importo) il resoconto della gestione finanziaria che deve contenere almeno i seguenti dati: **data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento (positivo o negativo).**

L'Autorità, considerato l'impatto organizzativo di queste nuove modalità di pubblicazione, ha precisato che “*il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al **principio di gradualità e progressivo miglioramento***”.

Le comunicazioni (art. 29)



Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti in conformità al CAD tramite:

- ☐ le piattaforme dell'ecosistema nazionale e, per quanto non previste in queste piattaforme
- ☐ tramite il domicilio digitale (*Il Decreto Semplificazioni D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso il domicilio digitale obbligatorio per imprese e professionisti per l'invio di corrispondenza da parte delle PA.*)
- ☐ per le PA tramite posta elettronica certificata registrata nell'indice dei domicili digitali o cooperazione applicativa

Uso di procedure automatizzate (art. 30)


Automatizzare, ove possibile, le attività delle stazioni appaltanti ricorrendo a soluzioni tecnologiche ivi incluse l'intelligenza artificiale

Questo comporta però maggiori oneri rispetto alla trasparenza degli algoritmi e delle soluzioni tecnologiche adottate.

Anagrafe degli OE partecipanti agli appalti (art. 31)

Istituita presso ANAC ed è resa disponibile ai soggetti operanti nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento.

Ha valore certificativo per i ruoli e cariche non risultanti dal registro delle imprese.



Artt. 32 - 34

Sistemi dinamici

Strumento di Acquisti di uso corrente

Procedura ristretta

Aste elettroniche

Metodo di selezione dell'offerta.

Esclusi lavori e servizi intellettuali

Tutte le procedure

Cataloghi elettronici

Metodo di selezione dell'offerta.

Catalogo Presentato come offerta (es. per un accordo quadro o nell'ambito del sistema dinamico)

Accesso agli atti e riservatezza

Art. 35 e 36.

Le s.a. assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento (con le accortezze del comma 2, art. 35) e di esecuzione mediante acquisizione diretta dei dati e informazioni inserite nelle piattaforme ai sensi:

- art. 3bis e 22 della L. 241/90 (accesso documentale)
- artt. 5 e 5bis del d.lgs 33/2013 (accesso civico e generalizzato).



Attenzione: è reato la violazione di questa norma: articolo 326 Codice Penale - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Breve focus – Accesso agli atti

Art 53 vecchio Codice, co. 6

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a) [segreti tecnici], è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Art. 35, co. 5, Nuovo Codice

In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) [segreti tecnici] e b) [relazioni riservate DL, collaudatore], è consentito l'accesso al concorrente, **se indispensabile** ai fini della difesa in giudizio dei propri **interessi giuridici rappresentati** in relazione alla procedura di gara.

Norme procedurali e processuali in tema di accesso – art. 36

Con questo articolo, si chiude la Parte II – della digitalizzazione del ciclo di vita.

Sono resi disponibili nella piattaforma digitale della s.a., contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi:

- l'offerta dell'OE risultato aggiudicatario
- i verbali di gara
- atti
- dati e informazioni presupposti dell'aggiudicazione



Norme procedurali e processuali in tema di accesso – art. 36

Con questo articolo, si chiude la Parte II – della digitalizzazione del ciclo di vita.

Ai primi 5 in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili anche le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione di aggiudicazione si dà atto di richieste di oscuramento di segreti tecnici/commerciali: impugnabile entro 10 gg.

L'ostensione è possibile solo dopo 10 gg laddove la s.a. ritenga insussistente la ragione di segretezza.

Dalla comunicazione decorrono anche i termini di impugnazione dell'aggiudicazione.

Ma il tema continua...



Art. 43 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Dal 1 gennaio 2025 obbligatorio per:

- per importi superiori a 1 milione di euro.

Escluso per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al di fuori di questi casi è possibile inserire i metodi come punteggio premiale nella documentazione di gara.

Scadenze obbligo BIM

1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a **15 milioni di euro**;

1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara **pari o superiore alla soglia** di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici;

1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara **pari o superiore a 1 milione di euro**.

Building Information Modeling –BIM

Vantaggi:

- i) una diminuzione dei costi di progetto;
- ii) una consegna del progetto più veloce;
- iii) una maggiore qualità del progetto

Reputazione dell'impresa – art. 109



Istituito presso l'ANAC:

SISTEMA DIGITALE DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI (quale elemento del FVOE): requisiti reputazionali valutati su indici qualitativi e quantitativi, misurabili

Alla presente disposizione è data attuazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore, dopo periodo di sperimentazione.

Controllo tecnico contabile e amministrativo – art.- 115



Il DL/DEC effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori/servizi/forniture mediante le piattaforme digitali [delle stazioni appaltanti – art. 25] in modo da garantire trasparenza e semplificazione.

Le piattaforme garantiscono il collegamento con la BDNCP per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'art. 222, co. 9.

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo – art. 125

Le piattaforme digitali assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i **sistemi centrali di contabilità pubblica**.

Le predette piattaforme sono integrate con la **piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le p.a. e i prestatori di servizi di pagamento** abilitati secondo il CAD.

La qualificazione delle stazioni appaltanti artt. 62-64

Requisiti per essere ammessi alla qualificazione (dal 1 luglio 2023)

Iscrizione AUSA

Presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura

→ *Disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26*

Requisiti di progettazione e affidamento

presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche;

possesso di un sistema di aggiornamento e formazione del personale;

numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;

→ *uso delle piattaforme telematiche.*

Requisiti di esecuzione (dal 1 gennaio 2025)

assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici

obblighi sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al d.lgs. 229 del 2011

rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori

Tempi

| | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | |
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu |
| | | | | <div>M1C1-73</div> <div>Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.</div> | | | <div>M1C1-74</div> <div>Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici.</div> <div>Entrata in vigore della qualificazione stazioni appaltanti e mancato rilascio del CIG alle stazioni appaltanti non qualificate</div> | | | | <div>Entrata in vigore regolamento e-forms per pubblicazioni e TED</div> | | <div>M1C1-75</div> <div>Pleno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement</div> <div>Mancato rilascio del CIG alle stazioni appaltanti che non rientrano negli standard di digitalizzazione previsti</div> | | | | | |



Il macro-processo dell'affidamento



I dati raccolti nella BDNCP



I portali «vecchio Codice»

Programmazione



- ☐ Serviziocontrattipubblici.it del MIT o Osservatorio regionale
- ☐ <https://cupweb.rgs.mef.gov.it>
- ☐ Amministrazione Trasparente
- ☐ AINOP <https://ainop.mit.gov.it/portale/#/>

Gara



- ☐ SIMOG ANAC – CIG o Smart CIG
- ☐ Amministrazione Trasparente
- ☐ Serviziocontrattipubblici.it o Osservatorio regionale
- ☐ BDAP – Monitoraggio CUP

I portali «nuovo Codice»

Programmazione



- ☐ **Piattaforma digitale della s.a. interconnesso con BDNCP**
- ☐ <https://cupweb.rgs.mef.gov.it>
- ☐ Amministrazione Trasparente (interconnesso con piattaforma digitale)
- ☐ AINOP <https://ainop.mit.gov.it/portale/#/>

Gara



- ☐ BDAP per il monitoraggio trimestrale CUP
- ☐ Amministrazione Trasparente (interconnesso con piattaforma digitale)
- ☐ **Piattaforma digitale della s.a. interconnesso con la BDNCP anche per l'acquisizione dei CIG e delle verifiche dell'OE**

I portali della fase esecutiva

Esecuzione delle opere di investimento



- ☐ BDAP - <https://bdap-operatori.mef.gov.it>
- ☐ Amministrazione Trasparente (interconnesso con piattaforma digitale)
- ☐ **Piattaforma digitale della s.a. interconnesso con la BDNCP (sostituisce accesso a SIMOG)**

Contabilità dei lavori...

ALLEGATO II.14

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

La contabilità dei lavori è effettuata mediante **l'utilizzo di strumenti elettronici specifici**, che usano piattaforme, anche telematiche, **interoperabili** a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. **Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato** dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante.

Monitoraggio CUP

BDAP e L. 190/2012 fino al 30.06.2023...

(art. 226)

Gli Enti che hanno una percentuale di adempienza al monitoraggio - ivi compresa la percentuale relativa alla completezza dei dati - superiore o uguale all'80% assolvono automaticamente agli obblighi normativi in tema di trasparenza ai sensi *dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190* tramite un collegamento ipertestuale alla BDAP: il MEF ha fornito il link da riportare nella pagina Amministrazione trasparente dell'Ente per consentire la visione dei dati.

L'AINOP - l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

Con legge n.130 del 16 novembre 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture è l'AINOP. Ad esso è seguito il DM 430/2019 che disciplina i contenuti e le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni all'interno dell'Archivio.

Strutturato in 9 sezioni: 1, Ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 2, Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 3, Strade; 4, Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; 5, Aeroporti; 6, Dighe e acquedotti; 7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 8, Porti e infrastrutture portuali; 9, **Edilizia pubblica**.

L'AINOP è alimentato - oltre che dai dati già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o da altre banche dati pubbliche - **dai dati trasmessi** dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio **e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici.**

Art. 224

4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 – *(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)* –

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis* e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-*bis*, **gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».**

Criticità «transitorie»

il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 non viene integralmente abrogato, per lo meno sino al 31 dicembre 2023:

- **articolo 74** (rubricato “Disponibilità elettronica dei documenti di gara”)
- **articolo 85** (rubricato “Documento di gara unico europeo”)

Come si conciliano con gli artt. Del nuovo Codice, efficaci dal 1 luglio?

- **articolo 88** (rubricato “Disponibilità digitale dei documenti di gara”)
- **articolo 91** (rubricato “Domande, documento di gara unico europeo, offerte.”)

D.Lgs. 50/2016, art. 74

1. Le stazioni appaltanti offrono un **accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti** di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse **indica l'indirizzo Internet** presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. **In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni**, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.

D.Lgs. 36/2023, art. 88

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, **i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto**. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il **collegamento ipertestuale** presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi **il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni**.

D.Lgs. 50/2016, art. 74

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2 del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, **le ulteriori informazioni** sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto **almeno sei giorni prima della scadenza del termine** stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni.

D.Lgs. 36/2023, art. 88

3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

| D.Lgs. 50/2016, art. 85 | D.Lgs. 36/2023, art. 91 |
|--|--|
| <p>1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. <p>2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.</p> <p>3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.</p> | <p>1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. <p>2. La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.</p> <p>3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte; b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103. |

D.Lgs. 50/2016, art. 85

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che ((le informazioni)) ivi contenute sono ancora valide.

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ((...)) tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il **((provvedimento))** di cui all'articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

D.Lgs. 36/2023, art. 91

4. Il documento di gara unico europeo **contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante** e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la **dichiarazione circa la ripartizione della prestazione** tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

La programmazione

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Preparazione e pianificazione

La fase preparatoria di una procedura di appalto mira all'elaborazione di una procedura solida per la consegna dei lavori, dei servizi o delle forniture richiesti, ed è la fase più cruciale in assoluto poiché le decisioni prese in tale sede determineranno la riuscita dell'intera procedura.

Come illustrato dettagliatamente nella figura che segue, una procedura di appalto pubblico è costituita da più passaggi e fasi, strettamente interconnessi tra loro, che vanno dalla pianificazione all'esecuzione e alla chiusura.

Figura 2. Fasi tipiche della procedura di appalto pubblico

| 1. Preparazione e pianificazione | 2. Pubblicazione e trasparenza | 3. Presentazione delle offerte, apertura e selezione | 4. Valutazione e aggiudicazione | 5. Esecuzione del contratto di appalto |
|---|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">» Individuazione delle esigenze future» Coinvolgimento delle parti interessate» Analisi del mercato» Definizione dell'oggetto» Scelta della procedura | <ul style="list-style-type: none">» Stesura del capitolato d'onori, criteri inclusi» Preparazione dei documenti di gara» Pubblicità dell'appalto» Fornitura di chiarimenti | <ul style="list-style-type: none">» Ricezione e apertura» Applicazione dei motivi di esclusione» Selezione degli offerenti adatti | <ul style="list-style-type: none">» Valutazione delle offerte» Aggiudicazione e firma del contratto» Notifica agli offerenti e pubblicazione dell'aggiudicazione | <ul style="list-style-type: none">» Gestione e monitoraggio dell'esecuzione» Emissione di pagamenti» Se necessario, gestione di modifiche o della risoluzione del contratto» Chiusura del contratto |

Se la fase di preparazione della procedura di appalto viene eseguita correttamente, è più probabile che le restanti fasi procedano senza difficoltà. Spesso l'amministrazione aggiudicatrice sottovaluta tutta-

via la fase di pianificazione della procedura o non la esegue affatto. This section will take practitioners through the different 'must-dos' in preparing a procurement procedure.



La preparazione richiede tempo e competenza

Talvolta la preparazione può richiedere molto tempo, ma è sempre una fase cruciale.

A seconda dell'entità e della complessità dell'appalto, la preparazione può richiedere giorni o persino mesi prima che si possa pubblicare il bando di gara. Una buona pianificazione dovrebbe però consentire di ridurre al minimo il rischio di dover modificare o variare un appalto durante l'attuazione e può contribuire a evitare errori.

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER PROFESSIONISTI

su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018

Obiettivi della Programmazione



Definizione di programmazione

D.Lg. 118/2011 – «principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio»

«processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento»

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

④ Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. *Efficace dal 1 gennaio 2024*

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



Il processo della programmazione

Novità in pillole

Soglie: 140.000 per servizi/forniture e 150.000 per lavori

Triennialità

In vigore dal 1 luglio 2023 (tranne co. 4) assieme a Allegato I.5 anche per aggiornare Programma 2023/2025

Pubblicazione

(allegato I.5 del nuovo Codice): Il programma è pubblicato in formato open data sul sito istituzionale del committente e comunicato alla Banca Dati Nazionale dei Contratti *pubblici (dal 1 gennaio 2024)*

Pubblicità costitutiva (e non di sola trasparenza)